



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 110

DATA PUBBLICAZIONE 25/05/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

## **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **1.1. Segreteria L.N.D.**

#### **1.1.1. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – PLAY-OFF**

Si riporta – in allegato – il calendario gare con l'indicazione dei campi neutri del quadrangolare A della seconda fase dei Play-Off del Campionato di Prima categoria.

#### **1.1.2. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – PLAY-OFF**

Si riporta – in allegato – il calendario gare con l'indicazione dei campi neutri dei quadrangolari A e B della seconda fase dei Play-Off del Campionato di Seconda categoria.

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1. Segreteria S.G.S.**

#### **2.1.1. FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 15 PER CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE SECONDA SERIE 2026/2027**

Si riporta – in allegato – il calendario gare con l'indicazione dei campi neutri dei quadrangolari della seconda fase delle fasi di qualificazione Under 15 per Campionato Under 16 Regionale Seconda Serie 2026/2027.

#### **2.1.2. FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 16 PER CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE SECONDA SERIE 2026/2027**

Si riporta – in allegato – il calendario gare con l'indicazione dei campi neutri dei quadrangolari della seconda fase delle fasi di qualificazione Under 16 per Campionato Under 17 Regionale Seconda Serie 2026/2027.

### **2.1.3. FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 PER CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE SECONDA SERIE 2026/2027**

Si riporta – in allegato – il calendario gare con l'indicazione dei campi neutri dei quadrangolari delle fasi di qualificazione Under 14 per Campionato Under 15 Regionale Seconda Serie 2026/2027.

## **2.2. Modifiche al programma gare**

### **2.2.1. VARIAZIONE GARA**

Si riporta - in allegato – la variazione al calendario gare.

### **2.2.2. RECUPERO**

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero della Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 18, in virtù alla delibera adottata dal Giudice Sportivo.

# **3. RISULTATI**

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – TOP TOURNAMENT FINALS – PLAY-OFF**

### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE 1 - 1 Giornata - A</b>			<b>GIRONE 2 - 1 Giornata - A</b>		
BIELLESE 1902	- PRO EUREKA	1 - 1	VOLPIANO PIANESE	- CIRIE CALCIO 1946	5 - 0
BORGARO NOBIS 1965	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 3	1924 SUNO F.C.D.	- LUCENTO SQ.B	2 - 0

  

<b>GIRONE 3 - 1 Giornata - A</b>			<b>GIRONE 4 - 1 Giornata - A</b>		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- SISPORT S.P.A.	1 - 2	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	3 - 1
CHISOLA CALCIO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	3 - 1	SALUZZO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 2

Si riporta – in allegato – il calendario gare con l'indicazione dei campi neutri della terza giornata.

## **COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – CAT. UNDER 18**

### **GARE DEL 24/05/2026**

<b>GIRONE A - 1 Giornata - A</b>		
DORINA	- REAL ORIONE V.	Del GS

# FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 15 PER UNDER 16 SECONDA SERIE REGIONALE

GARE DEL 23/05/2026

<b>GIRONE B - 1 Giornata - A</b>		
PSG SSDARL	- AREA CALCIO ALBA ROERO	Del GS

## 4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 25 Maggio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

## CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – TOP TOURNAMENT FINALS – PLAY-OFF

GARE DEL 24/ 5/2026

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 50,00 PRO EUREKA

Per comportamento dei propri sostenitori che per la durata dell'incontro e anche al termine dello stesso intonavano cori offensivi verso il direttore di gara

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/ 6/2026**

GUALTIERI STEFANO (PRO EUREKA)

Per la condotta offensiva verso l'arbitro; la sanzione viene contenuta in ragione delle pronte scuse dell'allenatore.

#### **MASSAGGIATORI**

#### **INIBIZIONE FINO AL 23/ 6/2026**

SHAMI YOUNES (LUCENTO)

Per condotta gravemente irrispettosa e minacciosa verso l'arbitro.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

EL KASSIMI ILYAS	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	FOLETTA ANDREA	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)
DIAFERIA TOMMASO	(BIELLESE 1902)	RUSSELLI EDOARDO	(CIRIE CALCIO 1946)
AMORUSO EMANUELE	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	ROLFO FABIO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
CASCONE FRANCESCO	(LASCARIS 1954 ASD)	PEDRAZZI RICCARDO	(LASCARIS 1954 ASD)
CAMPERI ENEA	(LUCENTO SQ.B)	FACCO ANDREA	(PRO EUREKA)
AMATEIS MATTIA	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	DENYSIUK NAZAR	(SALUZZO)
KULLI DENIS	(SALUZZO)	BARTELLA EDOARDO	(1924 SUNO F.C.D.)

## COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 18

### GARE DEL 24/ 5/2026

#### Gara DORINA - SSD REAL ORIONE V.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto arbitrale dell'incontro DORINA - SSD REAL ORIONE V. valevole per la Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under18 Girone D, del 24/05/2026 all'interno del quale il direttore di gara, comunica di aver sospeso la gara "per incidenti" con la seguente motivazione: "Al minuto 13 del primo tempo provvedevo all'espulsione dell'allenatore della società Dorina per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara, consistito in espressioni blasfeme, insulti e minacce alla mia persona. A seguito dell'espulsione, constatavo che la società non disponeva di altro dirigente accompagnatore regolarmente presente in distinta e identificato.

Considerata inoltre la presenza in panchina di calciatori minorenni, ritenevo non sussistessero le condizioni per la regolare prosecuzione dell'incontro. Pertanto disponevo la sospensione definitiva della gara al minuto 13 del primo tempo sul punteggio di 0-0",

- rilevato che la società Dorina in data 24 Maggio 2026 alle ore 17:24 presentava preannuncio di ricorso, poi seguito dal ricorso stesso, presentato in data odierna e in orario anteriore alle ore 12,

- visto l'art. 66 lett. a) CGS secondo il quale il Giudice Sportivo può instaurare un procedimento d'ufficio che nel caso che ci occupa appare la soluzione preferibile in luogo di quella di attendere la data del giorno successivo a quello della gara, dovendo riprogrammare con urgenza l'incontro e, in ogni caso, avendo a disposizione ogni utile elemento per la decisione; si osserva quanto segue:

1) il giovane arbitro della gara, con eccesso di zelo, ha ritenuto che le espressioni minacciose e violente di un dirigente rappresentassero occasione da sola sufficiente per determinare la sospensione dell'incontro; il che, evidentemente, non può essere, avendo l'arbitro il potere di allontanare dal campo il soggetto;

2) non pare poi che l'allenatore abbia, per così dire, fatto resistenza alla decisione, allontanandosi dal campo dove aver pronunciato le frasi irrispettose;

3) non rileva poi la circostanza che sulla panchina della squadra Dorina vi fossero unicamente soggetti minorenni, atteso che (come risulta dal ricorso e non vi sono ragioni anche logiche per dubitarne), il dirigente espulso lasciava il capitano della squadra a rappresentare la società: se durante una partita tutti i dirigenti e l'allenatore vengono espulsi, la gara può proseguire regolarmente e la squadra entra in regime di "autogestione" e le comunicazioni con l'arbitro passano attraverso il capitano.

Per tutto quanto sopra esposto, si deve ritenere la partita come non conclusa e si dispone la calendarizzazione della prosecuzione, ripartendo dal minuto 13 del primo tempo sul punteggio di zero a zero.

Si da quindi mandato al Comitato Regionale di determinare la data di prosecuzione della partita.

Sussistano giusti motivi per disporre la restituzione della tassa di ricorso alla Dorina.  
Le sanzioni disciplinari relative all'incontro vengono inserite negli appositi paragrafi.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA FINO AL 23/ 6/2026**

LACERENZA ROBERTO (DORINA)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro: dopo l'espulsione determinata da una espressione blasfema, l'allenatore ingiuriava e minacciava il direttore di gara

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

AGUANNO LORENZO (DORINA)

Per condotta offensiva nei confronti dell'arbitro

## **FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 15 CAMPIONATO UNDER 16 SECONDA SERIE REGIONALE**

### **GARE DEL 23/ 5/2026**

#### **Gara PSG SSDARL - AREA CALCIO ALBA ROERO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- con il referto arbitrale dell'incontro PSG - AREA CALCIO ALBA ROERO valevole per le fasi di qualificazione Campionato Under 15 Regionale per Campionato Under 16 Seconda Serie Regionale del 23/05/2026, il direttore di gara comunica di non aver fatto disputare l'incontro a causa della mancanza di conformità strutturale dell'impianto di gioco.

In sede di sopralluogo pre-gara, difatti, l'arbitro riscontrava che una delle due porte non presentava i requisiti di conformità previsti dal Regolamento: la traversa non risultava parallela al terreno di gioco, presentando livelli di altezza variabili e irregolari lungo tutta la sua estensione.

L'altezza misurata risultava regolamentare (pari a metri 2,44) esclusivamente in corrispondenza dei montanti verticali, mentre nei restanti punti della lunghezza della struttura si registravano, in modo disomogeneo, altezze pari a metri 2,46, metri 2,47, metri 2,48 e metri 2,50.

L'arbitro pertanto, constatata l'irregolarità, provvedeva immediatamente ad informare la società PSG, richiedendone l'intervento per il ripristino delle condizioni regolamentari.

Nonostante il fatto che i dirigenti della società di casa si attivassero immediatamente, adoperandosi con il massimo impegno nel tentativo di sistemare la struttura, trascorsa un'ora, i tentativi di riparazione davano scarsi risultati e non permettevano di riportare la porta alle misure regolamentari in alcuno dei punti sopra descritti e la gara veniva quindi sospesa.

La partita avrebbe dovuto essere disputata dalle ore 16:00 e alle ore 15:51 la società ospitata AREA CALCIO ALBA ROERO faceva pervenire riserva scritta circa le dimensioni delle porte del campo.

In data 24 maggio 2026 la società ospitante inviava un preavviso di ricorso: poiché il CU 287 della LND stabilisce il richiamo al CU 156/Adella FIGC sui termini abbreviati dei ricorsi (con preavviso da

far pervenire entro le ore 24:00 del giorno dell'incontro), ecco che già il preavviso è tardivo trascinando nella pronuncia di inammissibilità l'eventuale ricorso.

Secondo l'art. 66 lett. a) CGS il Giudice Sportivo può instaurare un procedimento d'ufficio, situazione che nel caso che ci occupa appare preferibile, dovendo eventualmente riprogrammare con urgenza l'incontro e, in ogni caso, avendo a disposizione ogni utile elemento per la decisione. Inoltre, a prescindere dal ricorso, il Giudice Sportivo deve intervenire poiché la partita non è stata disputata ed occorre decidere la sua sorte entro le ore 19 del giorno successivo a quello della gara.

Nel merito della questione si osserva quanto segue:

1) la misura delle porte del campo da calcio sono disciplinate dalla regola 1 punto 10 del Regolamento del gioco del calcio; queste devono avere una misura standard: 7,32 metri di distanza tra i due pali (corrispondenti a 8 iarde) e 2,44 metri tra il suolo e il bordo inferiore della traversa (corrispondenti a 8 piedi, laddove 1 iarda equivale a 3 piedi); il punto 1 delle Decisioni Ufficiali FIGC stabilisce poi che per le misure delle porte, nelle gare della LND, della DCF e del SGS è tollerata una differenza di 2 cm in eccesso o in difetto, in deroga alla normativa internazionale;

2) correttamente, ai sensi dell'art. 59 c. 4 NOIF, la società ospitata ha presentato riserva scritta prima dell'inizio dell'incontro; altrettanto correttamente la società ospitante ha messo a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per il controllo della regolarità del terreno di gioco e cercato in ogni modo di riparare l'inconveniente.

Ciò posto, appare chiaro che la porta del campo di gioco non era regolare, al di là anche dei limiti di tolleranza: l'arbitro ha quindi sospeso l'incontro che, in queste condizioni, non poteva disputarsi.

Per questi motivi si delibera:

- di sanzionare la Società PSG con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

PSG - AREA CALCIO ALBA ROERO 0-3;

- di comminare alla Società PSG l'ammenda di Euro 25,00 in ragione del fatto che i dirigenti della società si sono adoperati in ogni modo per cercare di ripristinare la situazione del terreno di gioco, senza tuttavia riuscirvi;

- dichiara in ogni caso inammissibile il preavviso di ricorso, in quanto tardivo;

- dichiara altrettanto inammissibile la richiesta di accesso agli atti non essendo in questa fase consentita e, in ogni caso, carente dei motivi e delle finalità per le quali la richiesta è stata avanzata

- dispone di incamerare la tassa di ricorso.

Il Giudice Sportivo Territoriale  
(Avv. Armando Francia)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 8 Giugno 2026**

**Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 25 Maggio 2026**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)